COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MARZO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (1195) 45

PRESIDENTE 45, 48, 49
COCCIA 48, 49
DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 49
DI NARDO 48
FELISETTI 48
GARGANI, *Relatore* 45
MELLINI 48
PENNACCHINI 48, 49

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni al codice di procedura penale (1196) 49

PRESIDENTE 49, 54, 57
COCCIA 56, 57
DI NARDO 51
GARGANI, *Relatore* 49, 51
MELLINI 54
PENNACCHINI 57

La seduta comincia alle 10,15.

GRANATI CARUSO MARIA TERESA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (1195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

L'onorevole Gargani ha facoltà di svolgere la relazione.

GARGANI, *Relatore*. La mia relazione sarà piuttosto breve, perché sul tema che costituisce oggetto del disegno di legge già abbiamo avuto modo di discutere a lungo

È inutile soffermarsi sui gravissimi problemi dell'ordine pubblico, che sono stati evidenziati dalla relazione del procuratore generale della Corte di cassazione, svolta in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario 1977, e discussi dal Parlamento alla fine di gennaio.

La tensione esistente nel Paese, i frequenti disordini che si verificano certamente dimostrano come vi siano, da un lato, una forma di delinquenza comune dilagante, dovuta anche a fattori economici, e dall'altro una serie di atti di terrorismo politico che probabilmente si serve di quella delinquenza per seminare terrore nel Paese. Di fronte a questa situazione, ci si è chiesti se sia necessario varare nuove leggi, o se invece si debbano utilizzare meglio quelle già esistenti. L'orientamento generale delle forze politiche esclude il ricorso a leggi eccezionali, ma rileva l'opportunità di emanare qualche provvedimento capace di risolvere alcuni problemi particolari che sono venuti alla luce, e mi riferisco alle rivolte nelle piazze e nelle carceri. In occasione del dibattito svoltosi in questa Commissione, ho affermato di essere personalmente in profondo disaccordo con quanti sperano nell'emanazione di nuovi provvedimenti, perché a mio avviso esiste un problema di gestione delle leggi vigenti, gestione che fa difetto. Quando una normativa è disattesa, o trova cattiva applicazione, di ciò debbono farsi carico il Parlamento o l'amministrazione; se quest'ultima non interviene, evidentemente il Parlamento deve in qualche modo cambiare: ciò vale per la legge carceraria, che già abbiamo modificato per tanti aspetti e che oggi emendiamo in uno dei suoi punti più importanti, cioè quello dei permessi ai detenuti.

Prima di entrare nel merito del problema, dobbiamo però esprimere un giudizio: io credo che sia alla base del disegno di legge in discussione, ma certamente deve essere a base del nostro dibattito, lo spirito cui quella legge carceraria è informata. Tale normativa - emanata dopo una lunga discussione sia in Parlamento sia, soprattutto, al di fuori delle Camere - riguardava la soluzione di un problema annoso relativo ai detenuti come tali, al loro reinserimento, non alla loro mera custodia, ma all'aiuto che l'apparato dello Stato - attraverso la sua struttura - può dare per il conseguimento di tale obiettivo. Ora, le difficoltà presenti all'interno delle carceri sono ben note: qualche settimana fa ci siamo soffermati, anche in modo traumatico, sul problema degli agenti di custodia; però, certamente, le conquiste che la riforma dell'ordinamento penitenziario segnò non possono essere disattese.

Per quanto riguarda i permessi ai detenuti e la normativa legata a questo aspetto, la risoluzione n. 6-00007, approvata quasi unanimemente da tutti i partiti dell'arco costituzionale nella seduta del 27 gennaio scorso, prevedeva l'emanazione urgente di un provvedimento per consentire al pubblico ministero di proporre reclamo, con effetto sospensivo, avverso i provvedimenti di licenza emessi dal giudice di sorveglianza, reclamo da sottoporre all'immediato esame della sezione di sorveglianza, istituita presso la corte d'appello.

Noi già demmo quelle indicazioni, insieme a tante altre, nella citata risoluzione. Mi pare che puntualmente, e in ottemperanza a quanto in essa richiesto, il Governo ha presentato questo provvedimento, di cui brevemente converrà dare illustrazione.

Il disegno di legge reca modifiche allo articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il problema dei permessi ha fatto sorgere una serie di discussioni (per la verità insieme a quello dell'uso del telefono da parte dei detenuti). Come sappiamo, in base alla legge 26 luglio 1975, n. 354, i permessi per gli imputati sono concessi dall'autorità giudiziaria, per i condannati e per gli internati dal magistrato di sorveglianza. E' inutile sottolineare anche qui — va ribadito e il disegno di legge lo riconferma — che la attribuzione di tale competenza agli organi giudiziari trova la sua ragione nel particolare rilievo che ha l'istituto, ma l'intervento ovviamente può avere anche natura amministrativa. Questo è ribadito anche nella relazione che accompagna il disegno di legge. In proposito vi è stata qualche incertezza, che credo possa essere superata nel senso che il provvedimento di per sé ha comunque natura amministrativa, anche se a concederlo è l'autorità giurisdizionale.

La verità è che, in mancanza di previsioni normative, i permessi sono sottratti ad ogni controllo, anche di quello per cassazione. La formula dell'articolo 30 era abbastanza generica. Oltre che nel caso di pericolo di vita di un familiare o convivente, il secondo comma dell'articolo in questione prevede che « analoghi permessi

possono essere concessi per gravi ed accertati motivi ». Questa dizione abbastanza generica ha determinato una serie di scompensi e una cattiva gestione da parte anche dei magistrati di sorveglianza, tanto è vero che c'è anche una polemica in atto.

E' accertato che sono stati concessi 28.000 permessi. I mancati rientri sono in misura notevole. Si è svolto un convegno nei giorni scorsi, nel quale si è dibattuto il problema e si è detto, come esempio, che un detenuto per rapina e furto in 43 giorni ha ottenuto 5 permessi per 27 giorni, ma dopo l'ultimo permesso non è rientrato in carcere. Successivamente è stato arrestato ed è stato trovato con un fucile a canne mozze, cartucce, parrucca, passamontagna e con una lista nera di magistrati. Come si può desumere dagli atti preparatori, la legge 26 luglio 1975, n. 354, non voleva legare il permesso a qualunque evento o a qualunque ragione, ma voleva dare ad esso un carattere del tutto eccezionale. Il carattere amministrativo del provvedimento lo ha tuttavia svincolato da qualsiasi procedura di controllo. Questo è tanto vero che agli stessi magistrati di sorveglianza, a cui una qualche responsabilità va data, va attribuita una scusante. In difetto di un obbligo di accertamenti preventivi e di qualsiasi altro vincolo procedurale, si sono determinate situazioni in cui in certa misura il magistrato si è sentito costretto a dare il permesso a tutti. Questi sono gli inconvenienti che abbiamo constatato.

La legge, viceversa, attribuiva un carattere eccezionale a questo provvedimento, per una ragione ben precisa: si trattava infatti di una fase di passaggio, in attesa di pervenire a nuove conquiste di civiltà. Il carattere eccezionale era legato pur sempre alla condotta del detenuto e quindi al problema più generale della rieducazione e del reinserimento.

La carenza più importante che bisogna rilevare e che è stata sostanzialmente rilevata nella legge 26 luglio 1975, n. 354, è la mancanza di motivazioni e di qualunque presupposto probatorio. Bisogna rilevare anche la mancanza di controlli e di gravami, il che peraltro non è coerente con tutto il nostro ordinamento. Si tratta infatti sostanzialmente di una eccezione. Credo che la impugnabilità delle decisioni giurisdizionali e dei provvedimenti della pubblica amministrazione sia una regola costante di tutto il nostro ordinamento, a cui in questa ipotesi si fa eccezione.

Il disegno di legge propone due modifiche, una sostanziale e una procedurale, sulle quali chiedo l'attenzione della Commissione.

La prima modifica è per precisare il carattere eccezionale del permesso e l'ambito di applicazione dei motivi familiari per i quali è concesso. L'articolo 30 in effetti viene modificato al secondo comma nel senso che la frase generica che ha determinato questo dilagare di permessi, senza collegamento a regole precise, viene modificato in: « Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità ». In sostanza il permesso è collegato non a qualunque tipo di evento familiare, ma a quelli aventi un preciso carattere di eccezionalità.

In secondo luogo, il disegno di legge aggiunge all'ordinamento penitenziario un articolo 30-*bis*, al primo comma del quale si dice: « Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo del sindaco del luogo in cui l'istante chiede di recarsi ». In questo modo si risolve il problema dell'accertamento probatorio, che il disegno di legge demanda al sindaco, per poter avere un riferimento veritiero nel paese delle condizioni effettive addotte dal detenuto.

C'è poi un sistema di controlli. Queste richieste preventive di informazione dovrebbero stare alla base del provvedimento, per determinare la motivazione dello stesso, il che prima non era richiesto. Alla motivazione è collegata l'impugnabilità del provvedimento, che contempera due esigenze, cioè quelle dell'individuo e quelle della società. Credo che sia pur sempre necessario un provvedimento di sintesi di queste due esigenze, che non debbono essere entrambe disattese. La motivazione, nel momento in cui esiste, con la conseguente possibilità di impugnativa, non fa altro che giustificare e non tende a restringere l'uso discrezionale che il giudice di sorveglianza fa del provvedimento. Il procedimento è abbastanza snello e il provvedimento può essere ottenuto nel giro di poche ore, con comunicazioni anche telefoniche. L'inconveniente al quale si potrebbe andare incontro — la sospensione del provvedimento attraverso l'impugnativa —

mi pare che non possa essere addotto, perché la rapidità con la quale il disegno di legge prevede che l'impugnazione venga decisa mi pare che sia garanzia perché non si verifichino lentezze.

Le modifiche che stiamo esaminando non rappresentano una grossa riforma rispetto alla legge 26 luglio 1975, n. 354. Sono modifiche che mantengono in piedi lo spirito autentico che era alla base di quella legge. Credo che il provvedimento possa trovare accoglimento da parte di questa Commissione, la quale si deve sforzare di trovare le ragioni di contemperamento — quelle esterne e quelle interne — per far sì che si eviti questa cattiva gestione, probabilmente altrimenti inevitabile, della legge in questione, dal momento che tale gestione è attualmente svincolata da qualunque regola, da qualunque itinerario e da qualunque motivazione insita. Chiedo quindi che la Commissione approvi il disegno di legge, che dà comunque un contributo, anche se limitato, ai grossi problemi che esistono all'interno delle nostre carceri.

COCCIA. Desidero intervenire sull'ordine dei lavori. Il gruppo comunista, che per altro si è anche dichiarato favorevole alla discussione in sede legislativa del provvedimento in esame, ritiene, udita la relazione svolta dall'onorevole Gargani e considerata la rilevanza del disegno di legge (che, pur investendo una dimensione tecnica ridotta, è destinato a generare implicazioni), che sia necessario concedere ai gruppi un breve periodo di riflessione per un approfondimento della materia prima di assumere una definitiva posizione anche riguardo ad eventuali proposte di modifica del provvedimento stesso.

FELISETTI. Anche il gruppo socialista ritiene opportuna una pausa di riflessione prima di proseguire nella discussione del provvedimento.

Una pausa è necessaria, tra l'altro, perché il disegno di legge investe in una certa misura la tematica oggetto della risoluzione approvata da questo ramo del Parlamento il 27 gennaio scorso e in parte si discosta da quanto in essa indicato, perché pone non soltanto norme procedurali, ma restringe anche la portata di quelle sostanziali.

MELLINI. Dovrei esprimere riguardo al provvedimento in discussione perplessità ben più accentuate di quelle illustrate dai colleghi non soltanto circa il merito del provvedimento stesso, ma anche riguardo alle procedure adottate. Mi auguro comunque che un ulteriore approfondimento della materia consenta l'elaborazione di sostanziali modifiche e mi dichiaro per questa ragione favorevole ad un rinvio del seguito della discussione.

DI NARDO. Sono d'accordo su quanto affermato da alcuni colleghi circa le differenze sostanziali esistenti tra il testo del provvedimento in discussione ed il contenuto della risoluzione n. 6-00007, approvata in data 27 gennaio 1977.

Sono pertanto favorevole ad un rinvio del seguito della discussione.

PENNACCHINI. Non intendo esprimere critiche per il fatto che alcuni gruppi si sono dichiarati favorevoli ad un breve rinvio del seguito della discussione del disegno di legge all'ordine del giorno, ma non posso nascondere una certa sorpresa per quanto è stato dichiarato.

L'argomento sul tappeto è stato oggetto di profonda ed accesa polemica, negli ultimi tempi, e di attenzione non soltanto da parte della stampa specializzata, ma anche di quella quotidiana. Si tratta di temi in merito ai quali già in passato le forze politiche hanno preso posizione, riconoscendo unanimamente la necessità di affrontarli con urgenza. Il provvedimento in discussione, poi, figurava già da qualche tempo all'ordine del giorno di questa seduta ed era quindi possibile esaminarne fino in fondo il contenuto, per altro già preannunciato dal ministro in questa Commissione.

COCCIA. All'inizio della settimana scorsa il provvedimento non era ancora stato stampato.

PRESIDENTE. In effetti, è stato stampato e distribuito il 22 marzo scorso, pur essendo stato presentato il 24 febbraio. Ciò è dipeso dallo sciopero della tipografia.

PENNACCHINI. Non ho nulla in contrario riguardo al fatto che oggi non si esaurisca la discussione sulle linee generali per consentire ai gruppi una pausa di riflessione, ma non vedo per quale ragione si debba impedire a chi lo desideri di intervenire subito nel dibattito. Ciò anche per evitare che domani qualcuno possa af-

fermare che la Commissione giustizia, nonostante l'urgenza dei problemi cui il provvedimento in discussione si riferisce, ne ha rinviato l'esame ad altra seduta senza plausibili motivi.

COCCIA. Il motivo plausibile esiste e risiede nel fatto che noi abbiamo ricevuto lo stampato alla fine della settimana scorsa, e il problema richiede un necessario approfondimento. Non si comprende per quale motivo il potere esecutivo possa disporre di tempi illimitati, mentre a sua volta la Commissione non può neanche approfondire, come necessariamente dovrebbe, un problema che ha incidenza al di fuori dell'articolato! D'altra parte, il gruppo comunista non ha chiesto di non utilizzare, sempre nella logica di questi provvedimenti, la seduta odierna: infatti, abbiamo avanzato la proposta di passare alla relazione sul disegno di legge n. 1196.

PENNACCHINI. Il gruppo democristiano è dispostissimo a cominciare subito la discussione sulle linee generali: la richiesta di approfondimento viene da altri gruppi che si fanno paladini di pressioni per la discussione di un argomento di questa natura, ma poi ne chiedono il rinvio! Chiarito questo punto, non ci opporremo alla richiesta del gruppo comunista.

COCCIA. Chiediamo il rinvio dopo aver dato il nostro assenso alla discussione in sede legislativa, e per poter esaminare questo argomento nello spirito del dibattito che si è svolto in Assemblea e della risoluzione da questa approvata!

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero soltanto ricordare che il disegno di legge è stato presentato sin dal 24 febbraio 1977.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al codice di procedura penale (1196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al codice di procedura penale ».

L'onorevole Gargani ha facoltà di svolgere la relazione.

GARGANI, *Relatore*. La *ratio* che è alla base del provvedimento n. 1195, di cui abbiamo testé sospeso la discussione è, a mio avviso, anche alla base di questo secondo disegno di legge, sia pure in senso lato. Vi è la necessità — sottolineata da vari gruppi e soprattutto da un'opinione pubblica sempre più inquieta — di una giustizia penale rapida ed efficiente, che consenta l'immediata repressione del delitto; ed è anche detto, nell'approfondito dibattito che si è svolto alla Camera, che una pena rapida è preferibile ad una diluita nel tempo, anche se la prima dovesse essere meno emblematica della seconda, in quanto la pena comminata a distanza di molti anni non ha più il suo significato, manca l'obiettivo di fondo che le dovrebbe essere proprio. Questo concetto è espresso molto chiaramente nella relazione che accompagna il disegno di legge: poiché questa lentezza rappresenta il problema grosso della crisi della giustizia, i singoli provvedimenti non hanno né un carattere rivoluzionario, né il carattere di globalità di una riforma che possa incidere in maniera veramente radicale. I dibattiti svolti a novembre ed a gennaio hanno messo in luce la necessità (e sono state avanzate richieste in tal senso) di un intervento da parte del Governo, affinché, in attesa del nuovo codice di procedura penale, si riesaminassero tre istituti importanti: la connessione dei procedimenti, la notificazione degli atti ed alcuni problemi legati alle nullità previste dall'articolo 185 del codice di procedura penale.

Non vi è dubbio che la regolamentazione di questi tre istituti, tenuto conto delle norme inserite delle « novelle » del 1955, favorisca in qualche modo la lentezza della giustizia perché è emersa, anche nella prassi, un'esasperata tutela del contraddittorio e della difesa come tale.

Va dato atto al Governo di aver presentato questo provvedimento con molta sollecitudine, non come riforma globale, bensì come un insieme di modifiche che, a mio avviso, sono estremamente efficaci e possono incidere profondamente sulla celebrazione dei processi, dando in qualche modo una risposta al problema della criminalità.

Sono anche modificate le norme che fissano i criteri di determinazione della com-

petenza per territorio in tema di reato continuato e permanente. Gli attuali criteri causano molte volte conflitti di competenza e, soprattutto, notevoli ritardi; è stata quindi prospettata al Parlamento la modifica dell'articolo 39 del codice di procedura penale. Secondo l'attuale disposto, « La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato fu consumato ». Se si tratta di reato tentato, è competente il giudice del luogo in cui fu compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il reato. Se si tratta di reato continuato o permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in cui cessò la continuazione o la permanenza ». Poiché la dottrina è abbastanza concorde nel considerare che il reato permanente è un'unica fattispecie che si configura e si consuma appena vengono in luce gli elementi dello atto criminoso, allora è corretta l'interpretazione, sostenuta nella relazione che accompagna il disegno di legge, secondo cui l'allarme sociale è l'unico criterio per l'individuazione del giudice territorialmente competente: ed il territorio preso in considerazione è quello in cui si consuma il reato. E' invece irrilevante il luogo in cui cessa la permanenza perché non vi è alcuna ragione logica o giuridica che possa portare a questo tipo di collegamento tra reato e competenza. A tale riguardo sono state messe in evidenza gravi disfunzioni, soprattutto per quanto concerne i sequestri: è stata cioè intravista la possibilità per gli autori di tali reati di esprimere in concreto una autonoma volontà, decisiva per scelta del giudice. Infatti, alcuni sequestri sono avvenuti in certe città d'Italia, ma poi il rilascio è stato effettuato in zone completamente diverse, prefigurando quindi in tale modo la competenza del magistrato di un determinato luogo.

Vi è poi un altro problema. Se una persona facente parte di un sodalizio criminoso viene arrestata, e comincia quindi il relativo processo, la cessazione di questo sodalizio corrisponde all'interruzione della permanenza e funziona come criterio di attribuzione della competenza, prolungando i tempi per la definizione del processo stesso.

Il nuovo testo dell'articolo 39 del codice prevede la competenza del giudice del luogo in cui si è perfezionata la fattispecie delittuosa, il che a mio modo di vedere — lo dice anche la relazione al disegno di legge in modo molto chiaro — porta a tre risultati positivi: si armonizza meglio la regola processuale con la struttura del reato permanente, con la clamorosità del reato, con la fattispecie che in un determinato luogo si configura; si soddisfa l'esigenza che i reati siano giudicati dove si sono verificati, per dare questa pronta risposta della pena, che deve essere se possibile emblematica e immediata, nelle stesse zone; si adotta per i sodalizi criminosi un criterio unitario di determinazione della competenza.

Credo che questi tre elementi positivi, questi tre risultati della modifica dell'articolo 39 siano estremamente importanti per la speditezza dei processi e per evitare che possa determinarsi una serie di conflitti e di lungaggini a cui abbiamo assistito.

Il disegno di legge prevede, all'articolo 1, una seconda modifica che riguarda il reato continuato, per il quale attualmente la competenza appartiene al giudice del luogo in cui è cessata la continuazione. Dopo che il decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, ha modificato l'articolo 81 del codice penale, prevedendo la configurabilità della continuazione anche rispetto a violazioni di diverse disposizioni di legge, la regola processuale comporta là conseguenza che quando si trovino a concorrere reati eterogenei di diversa gravità, la competenza territoriale appartiene per tutti al giudice dell'ultimo reato, anche se è il più irrilevante, anche se non ha bisogno di grandi prove per poter essere portato avanti. E' una conseguenza che non appare coerente con il sistema o con i risultati che si è detto di voler raggiungere, essendo indubbio anche qui che sul piano di un conflitto la pretesa del giudice del reato minore di conoscere tutti gli altri reati precedenti è destinata ad incontrare la resistenza anche psicologica da parte di altri giudici, che dovrebbero giudicare reati più gravi. Questo non è ipotizzabile, ovviamente, quando l'ultimo reato sia invece il più grave.

Si è perciò deciso di disporre, in questo disegno di legge, con una opportuna ristrutturazione e modifica dell'articolo 39 del codice, che in caso di reato continuato la competenza appartiene al giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave e che, quando i reati sono di pari gravità, funziona come criterio sussidiario quello del luogo di commissione del primo reato. Ciò modifica solo il carattere pro-

cessuale: è chiaro che sul piano sostanziale non modifica assolutamente niente.

DI NARDO. C'è una valutazione del reato più grave e di quello meno grave.

GARGANI, *Relatore*. E' una valutazione riferita alla pena più o meno grave, non è un giudizio o un convincimento rispetto alla pena. Non mi pare che possa esserci altro criterio.

Una norma transitoria per quanto riguarda questo problema stabilisce che non si applica ai processi in corso all'entrata in vigore della legge. Mi sembra ovvio e giusto.

Ugualmente importante è quanto il Governo ha rilevato a proposito dell'istituto della connessione, che le norme vigenti in materia stabiliscono, prevedendo lo spostamento della competenza e la riunione dei procedimenti, in tutti i casi specificatamente contemplati dall'articolo 45 del codice di procedura penale, quando esiste un nesso anche meramente occasionale. In sostanza questo nesso anche meramente occasionale finisce per legare la sorte di tutti i processi riuniti a quello del processo cumulativo, indipendentemente dal grado di difficoltà probatoria inerente a ciascuno dei reati che ne formano oggetto.

Credo che sia a conoscenza di tutti che l'esperienza giudiziaria dimostra come la logica della connessione comporti la riunione di processi connessi a reati di facile accertamento, come possono essere ad esempio quelli concernenti le armi (credo che sia un esempio emblematico che rientra pur sempre nella situazione della quale oggi ci occupiamo, delle difficoltà dello ordine pubblico, del terrorismo che esiste nel Paese), con processi che richiedono indagini molto più complesse e dall'esito non così certo rispetto alla prova.

In questa ipotesi la riunione dei processi non è soltanto causa di ritardi, di ingiustificato pregiudizio all'economia processuale, ma anche di una indiscutibile distorsione per la finalità del processo stesso. Ciò impedisce, come abbiamo detto, la immediata punizione di reati già accertati e collega tali reati di facilissimo accertamento a quelli più complessi, per i quali l'accertamento è più difficile.

Allora, sono state delineate tre ipotesi di modifica all'articolo 45. Si propone infatti di aggiungere il seguente comma: « La connessione non opera rispetto ai procedimenti relativi a reati per i quali l'imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza o che hanno commesso mentre erano arrestati, detenuti o internati, nonché a quelli per cui la prova appare evidente. In questi casi si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati ». In queste tre ipotesi la connessione non opera.

E' fuor di dubbio che, con riferimento alla connessione come oggi è disciplinata dal codice, l'istituto può trasformarsi in un fatto di ingiustificato ritardo, tale da mettere in pericolo la credibilità delle istituzioni giudiziarie che noi vogliamo difendere.

Tutto ciò, a mio modo di vedere, va sottolineato in questa sede. Credo che il pericolo sia abbastanza grosso. Aggiungo che le modifiche proposte corrispondono allo spirito e alla lettera della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Se è vero che il processo deve avvenire soprattutto in dibattimento, come prevede il nuovo codice di procedura penale, per il quale dovremmo essere vicini alla stesura definitiva (non ci sarà più istruttoria, ma ci saranno soltanto atti istruttori), moltissimi procedimenti evidentemente non saranno di connessione, ma saranno di individualizzazione del reato e dell'imputato. La regola generale quindi sarà che per ogni imputato e per ogni reato vi sarà un processo e che tutto il resto invece è una eccezione. La connessione, quindi, diventerà un'eccezione. Questo è lo spirito del nuovo codice di procedura penale. A me pare che la norma che il Governo ha estrapolato rispetto alla riforma complessiva del codice di procedura penale rientri in questa logica. Infatti la delega parla di disciplina dell'istituto della connessione con l'eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente. Si ridimensiona enormemente, quindi, il problema della connessione, in ordine alla quale la dottrina giuridica è andata avanti in maniera convinta su questo piano, senza consentire eccezioni. Si tratta di una delle norme fondamentali della dottrina giuridica processuale.

Un altro elemento negativo che incide sul corso della giustizia è rappresentato dall'attuale regime delle notifiche. La legge delega del codice di procedura penale si è preoccupata della necessità di prevedere una semplificazione delle notifiche,

consentendo anche la possibilità di adottare nuovi mezzi di comunicazione rispetto a quelli tradizionali, come il telegrafo o il telefono. L'imputato che non abbia eletto domicilio deve essere ricercato — l'esperienza insegna che questa è una delle cause più frequenti di ritardo — per le notifiche nei luoghi della sua dimora reale.

L'articolo 171 del codice di procedura penale, dopo aver stabilito che l'imputato, fin dal suo primo contatto col giudice o col pubblico ministero, deve dichiarare o eleggere domicilio, ai fini delle notificazioni successive alla prima, chiarisce poi che in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità (originaria o sopravvenuta) della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni hanno luogo secondo le regole dettate per la prima notificazione all'imputato e cioè, salvo il caso dell'irreperibilità, mediante consegna dell'atto nei luoghi specificatamente indicati dall'articolo 169.

Tutto questo naturalmente ha comportato e comporta notevoli ritardi per il fatto che la notifica deve avvenire nel luogo dove effettivamente l'indiziato o l'imputato non detenuto possono riceverla.

A questo fine, nel testo del disegno di legge, è stata lasciata sostanzialmente immutata la struttura dell'attuale articolo 171 del codice di procedura penale, ma è previsto che l'indiziato o l'imputato non detenuto, durante il primo atto compiuto con la loro presenza, e quello detenuto o internato, all'atto della sua scarcerazione, hanno l'onere di dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni, con la conseguenza che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità delle dichiarazioni, si procede alla notifica nelle forme previste per gli irreperibili e cioè mediante deposito dell'atto in cancelleria o avviso al difensore. E' stato per altro aggiunto che l'indiziato o l'imputato che ricevano la comunicazione giudiziaria hanno parimenti l'onere di dichiarare o eleggere il domicilio e che in mancanza il luogo in cui è stata notificata la comunicazione sarà quello in cui verranno eseguite le successive notificazioni. L'imputato è tenuto a comunicare all'autorità che procede ogni mutamento del luogo dichiarato o del domicilio eletto, con la precisazione, contenuta dall'ultimo alinea, che le notificazioni, quando siano divenute impossibili, perché l'imputato non ha comunicato i sopravvenuti mutamenti di domicilio, saranno eseguite, da quel momento in poi, nelle forme previste per gli irreperibili.

Anche riguardo a queste disposizioni, tuttavia, è necessario tener conto di quanto è indicato dalla legge delega per la riforma del codice di procedura penale.

In questa prospettiva, il progetto ministeriale ha in particolare previsto che l'indiziato e l'imputato debbano, sin dal primo contatto con la polizia giudiziaria o col pubblico ministero, dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni e successivamente comunicare gli eventuali mutamenti di tali luoghi, con la conseguenza che si procederà alle notifiche mediante inserimento degli atti nel fascicolo processuale ed avviso contestuale al difensore, qualora le indicazioni siano inidonee o insufficienti ovvero l'autorità giudiziaria non abbia avuto notizia dei mutamenti di domicilio. Si è previsto, per altro, con un apposito articolo, che il domicilio legale, determinato nei modi prima indicati, abbia valore per tutta la durata del procedimento.

In questo modo, il progetto ministeriale si propone di modificare la normativa vigente non solo per quanto attiene alle modalità e ai mezzi di esecuzione delle notificazioni, ma anche per ciò che riguarda i modi attraverso i quali le notifiche adempiono la loro funzione di portare a conoscenza dei soggetti del processo atti e situazioni giuridicamente rilevanti.

La riforma non deve in nessun modo perdere di vista la necessità di conservare alle notificazioni il carattere di strumento diretto a instaurare il contraddittorio e a mettere l'imputato in condizione di provvedere alla sua difesa. Questa irrinunciabile esigenza deve essere tenuta presente soprattutto a proposito dell'innovazione più radicale e significativa, rappresentata dalle norme che sostituiscono la regola della notifica nel domicilio legale al principio oggi vigente dell'obbligo di ricerca dell'imputato nei luoghi della sua dimora reale.

Non può dubitarsi che il nuovo istituto, nelle sue linee essenziali, rappresenti un adeguato e coerente sviluppo della direttiva di semplificazione delle notifiche. La previsione a carico dell'imputato dell'onere di dichiarare o eleggere il domicilio e di comunicarne gli eventuali mutamenti, con le conseguenze prima accennate, in caso di inadempimento, non contrasta di per sé con il diritto di difesa garantito dalla Costituzione; l'imputato, infatti, è messo in

condizione, col semplice rispetto di certe formalità, di ottenere che le notifiche vengano eseguite in un luogo dove si trovi egli stesso o una persona da lui prescelta a comunicargli l'atto. Non si può negare però che col nuovo sistema si tende ad allargare, in misura molto accentuata rispetto al codice vigente, l'ambito di operatività delle notifiche che alcuni autori chiamano « presunte », perché caratterizzate dalla semplice presunzione che il compimento di determinate formalità crei una più o meno intensa probabilità di conoscenza da parte del destinatario della notifica. Secondo il progetto, infatti, anche se sia nota la dimora reale dell'imputato, basta che costui non renda le prescritte dichiarazioni o che queste non siano idonee o sufficienti, perché la notifica venga compiuta mediante inserimento dell'atto nel fascicolo e avviso al difensore, e quindi in una forma dalla quale non può derivare che una mera presunzione legale di conoscenza.

Con questo meccanismo la posizione dell'imputato, che non faccia le dichiarazioni stabilite, viene assimilata, per quanto attiene alla forma delle notifiche, a quella dell'imputato irreperibile, latitante o evaso, posto che anche in questi casi viene prevista la notifica degli atti, mediante inserimento nel fascicolo e avviso al difensore.

Le due situazioni sono tuttavia ben diverse nei presupposti: infatti, mentre nel caso dell'irreperibile, del latitante e dello evaso, è senz'altro esclusa la possibilità di una notifica nel domicilio reale, trattandosi di persone che non sono rintracciabili e che proprio col loro comportamento hanno posto la giustizia in condizioni di dover ricorrere a una forma di notifica presunta, nel caso invece dell'imputato, che non dichiari o non elegga il domicilio, sarebbe sempre possibile una notifica che porti l'atto nell'effettiva sfera di conoscibilità del destinatario; ciò perché la mancata osservanza dell'onere di rendere noto il proprio domicilio e i successivi mutamenti non esclude di per sé la possibilità di individuare, previe ricerche, la dimora reale dell'imputato.

La distinzione accennata appare di particolare importanza, se si considera che la Corte costituzionale se ne è servita, in relazione alla vigente regolamentazione delle notifiche, come criterio di demarcazione tra le norme legittime e quelle in contrasto con i precetti della Costituzione. Così, la Corte ha ritenuto legittimo la disciplina dettata dall'articolo 170 del codice di procedura penale per le notifiche agli irreperibili (a maggior ragione quindi agli evasi e ai latitanti), considerando appunto che in questi casi la notifica « presunta » deve ritenersi prescritta dal legislatore come uno strumento processuale reso necessario dall'impossibilità di ricorrere ad altre forme di notifica e quindi all'esigenza di consentire comunque lo svolgimento del giudizio a salvaguardia dell'interesse connesso all'esercizio dell'azione penale (Corte costituzionale, sentenza n. 54 del 1971).

Con la sentenza, invece, n. 57 del 1965, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 173 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedeva la notifica col rito degli irreperibili all'imputato che, senza legittimo impedimento, non si fosse presentato a rendere l'interrogatorio, mettendo l'accento sulla circostanza che in questa ipotesi, a differenza di quella prima accennata, era possibile adottare una forma di notifica idonea a portare lo atto a conoscenza dell'interessato e che perciò la previsione di una notifica meramente presunta finiva col violare il diritto di difesa.

È fuori dubbio che, in relazione alla normativa proposta nel disegno di legge, non è affatto ipotizzabile un analogo vizio di costituzionalità: anzitutto perché, come già è stato detto, l'imputato verrebbe messo in condizione di ottenere che le notifiche gli vengano fatte in un luogo da lui stesso determinato, e poi perché nella nuova regolamentazione mancherebbe – diversamente da quanto avveniva per l'articolo 173 del codice di procedura penale – ogni carattere sanzionatorio di un comportamento dell'imputato riguardante un'attività processuale diversa da quella connessa alla notifica, ma sarebbe al contrario sanzionata proprio l'inadempiezza di un onere previsto per la determinazione dei luoghi in cui eseguire la notifica degli atti. Ciò non toglie tuttavia che sia egualmente opportuno tener conto degli accennati rilievi, per evitare che dalla strutturazione concreta delle nuove norme derivi il pericolo di un inaccettabile squilibrio tra le esigenze di snellimento del processo e quelle di tutela della difesa.

Mi pare che sostanzialmente il disegno di legge tenga conto di questo aspetto e

che non incorra in questa forma di incostituzionalità.

L'ultimo punto che il disegno di legge modifica è l'articolo 185 del codice di procedura penale, concernente le nullità. Il ripristino delle nullità insanabili ad opera della « novella » del 1955 ha finito con il produrre molti inconvenienti, specie in termini di ostacolo alla speditezza dei procedimenti: e ciò, soprattutto, per la frequenza con cui si verifica, nella pratica, il fenomeno di processi in cui le nullità insanabili sono accertate soltanto in fasi e gradi successivi a quelli in cui si sono verificate, il che rende necessario regredire alle fasi precedenti. Vi sono nullità che sono evidenziate nei gradi avanzati dei procedimenti, e che ne provocano l'annullamento, anche con incomprensione e sfiducia, da parte dell'opinione pubblica, nella giustizia. Per restituire credibilità a quest'ultima, il disegno di legge stabilisce, pur senza ripristinare la disciplina originaria delle nullità precedente alla « novella » del 1955 – che le faceva tutte sanabili, tanto che la Cassazione ha dovuto riferirsi molte volte all'inesistenza anziché alla nullità – che sia impraticabile una soluzione che qualifichi invalidi soltanto gli atti che in dipendenza di un vizio formale risultino inidonei ad arrecare un pregiudizio effettivo o potenziale alle parti interessate al loro compimento; ciò perché un simile criterio non solo non sarebbe utilizzabile rispetto alle nullità inerenti alla costituzione del giudice e all'iniziative del pubblico ministero, ma finirebbe, per quanto concerne le nullità relative alla partecipazione dello imputato e del difensore, con il rimettere al giudizio discrezionale del giudice ogni valutazione sull'esistenza concreta della validità. Si è ritenuto di modificare quindi il secondo comma dell'articolo 185 del codice di procedura penale nel senso di stabilire che le nullità assolute possono essere rilevate d'ufficio non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento, quando si siano verificate in fase istruttoria, e finché non sia definito il grado successivo del giudizio, quando si siano verificate nel corso del giudizio stesso. Si è voluto così far giustizia di una serie di nullità non importanti non eccepite dalle parti che, avendo partecipato al processo, probabilmente non avevano ragione di evidenziarle, e stabilire l'operatività, soltanto sino ad un determinato livello processuale, di quelle più importanti.

In conclusione, credo che la normativa che ho cercato di illustrare possa essere sottoposta all'attenzione benevola della Commissione e trovare una pronta approvazione, in quanto a mio avviso è in grado di rispondere, in maniera abbastanza efficace, ai gravi problemi della giustizia che tutti conosciamo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MELLINI. A mio avviso, i provvedimenti di cui stamattina ci siamo occupati rispondono ad una logica regressiva rispetto ad un movimento di affermazione, di valorizzazione dei diritti civili che si è sviluppato in questi anni; e purtroppo questo dato regressivo opera con modalità rigidamente demagogiche, per rispondere alle spinte che vengono poste in essere nel momento in cui si verificano determinati fatti rispetto ai quali l'opinione pubblica reagisce con immediatezza, ma senza molta logica. Io penso che, se dobbiamo credere nel valore di determinate garanzie per i cittadini, dobbiamo crederci anche nel momento in cui è più facile arrivare a certe posizioni di « linciaggio », o comunque all'abbandono, appunto, di quelle garanzie: e credo che queste osservazioni valgano particolarmente per questa materia processuale.

Il provvedimento in discussione, a mio parere, è emblematico del fatto che si avvia lo studio di riforme di un certo respiro per poi sconvolgerne tutto il meccanismo, per andare incontro alla prima spinta proveniente dall'opinione pubblica o anche da interessi corporativi di certi operatori del diritto che molto spesso poi vogliono, con queste richieste, sopperire a quelle che sono le loro stesse deficienze. Molte considerazioni che sono state fatte si collocano proprio in questa prospettiva: cioè si vogliono eliminare delle circostanze alle quali si potrebbe molto più compiutamente andare incontro proprio con una maggiore comprensione di tali esigenze. Abbiamo anche sentito parlare di magistrati che non vogliono verificare l'esistenza di nullità o controllare la regolare notifica degli atti: ma non voglio soffermarmi ancora su tali aspetti. Vediamo ora come si presenta questo provvedimento nelle sue varie articolazioni.

Per quanto riguarda il reato continuato, la norma secondo cui è competente il

giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave è positiva, a mio avviso, perché l'interprete ha fatto pessimo governo della attuale norma relativa all'individuazione della competenza per il reato continuato. Una corrente dottrinale, secondo me corretta, riteneva che l'applicazione del criterio relativo alla competenza per il reato continuato non potesse essere estesa al reato continuato improprio. Questo meccanismo dà luogo a degli « scippi giudiziari » da parte di tribunali, che hanno contestato la continuazione preventivamente per potersi appropriare dolosamente di processi! Questo è avvenuto soprattutto da parte dei tribunali militari, che hanno contestato la continuazione per potersi appropriare di un processo non appartenente alla loro competenza. Spesso la continuazione viene contestata preventivamente proprio soltanto in funzione di ciò.

Per quanto riguarda invece il fenomeno della connessione, occorre rilevare che tale istituto non è un qualcosa che abbiamo inventato noi e che è venuto fuori senza alcun motivo; risponde ad una esigenza reale, in forza della quale si opera una modifica della competenza. Dalla connessione sorgono delle esigenze. L'idea di fare giustizia sommaria, per un reato effettivamente connesso con altri reati, corrisponde ad un'idea della giustizia che è veramente da guerra civile! La connessione può venir fuori quando vi è porto abusivo di armi: è il classico esempio che viene portato. Si vuole negare il valore della connessione, ma a torto. C'è una norma che prevede dieci anni di reclusione per porto di armi abusivo, ne parleremo, ora ce ne dobbiamo preoccupare per quanto riguarda gli aspetti processuali. Si dice: se prendiamo Vallanzasca, è possibile condannarlo fino a dieci anni per porto abusivo di arma e allora lo condanniamo subito a sette anni per tale imputazione.

A questo punto, proprio perché vi sono prospettive del genere, non possiamo invece derogare all'istituto della connessione, se vogliamo applicare severamente norme come quelle sulle armi. Non possiamo infatti mai dire che la prova è facile. Se vogliamo applicare la norma, senza che questa esploda nella illogicità, bisogna che consideriamo se il sospetto del tentativo di rapina connesso al porto d'armi abusivo non sia un equivoco. Solo in questo caso possiamo irrogare una pena veramente pesante e non mettere in atto tutti gli espedienti perché questa norma non sia clamorosamente inadeguata alla gravità del fatto. Non deve trattarsi, cioè, della guardia giurata a cui è scaduto il porto d'armi! È un elemento essenziale, perché proprio questa norma, da applicare con severità e celerità, possa essere applicata con tranquillità.

Credo che non sia stata tenuta presente la possibilità dello « scippo giudiziario ». È vero che c'è connessione; vogliamo impedire che la connessione operi in un certo modo. È sufficiente che il magistrato contesti la continuazione dei reati. Il relatore forse potrà esprimere il suo parere su questo fatto. Anche se ho esaminato la questione superficialmente, mi pare che nel caso in cui il reato viene considerato come continuato, non si tratta più di connessione, ma di un unico reato; a questo punto salta la possibilità del processo separato per direttissima con rito diverso, una volta che il reato è continuato. Allora, vedete che questa idilliaca situazione nella quale con grande superficialità si stabilisce da una parte il reato e la facilità della prova o meno, dall'altra la connessione sul piano del rito, può essere vanificata da questa operazione di contestazione. Il magistrato può contestare la continuazione e non opera più la possibilità di operare con rito separato.

La connessione può non esistere come esigenza processuale. Non guardiamo soltanto agli inconvenienti; guardiamo anche agli altri aspetti, come quello che riguarda la prescrizione. Ci potrebbero essere altri metodi per risolvere i problemi prospettati. Si potrebbe stabilire, ad esempio, che per quello che riguarda il reato connesso la prescrizione opera secondo i limiti di tempo del reato più grave, una volta che si deve tener conto dell'esistenza di atti processuali connessi. Si potrebbero determinare altri accorgimenti, ma non quello di operare senz'altro una separazione, abrogando l'istituto della connessione.

Credo che una misura avente il carattere di giustizia sommaria, che le verrebbe impresso con questo provvedimento, si abbia proprio nella parte che riguarda la questione della dichiarazione di elezione di domicilio.

In questo caso il problema è uno solo, O si crede veramente che la presenza dell'imputato sia un fatto auspicabile per il procedimento e che non sia soltanto un inutile inconveniente per il magistrato, che non può nemmeno permettersi di svolgere

il processo in contumacia; e allora la notificazione deve sortire, per quanto possibile, l'effetto di assicurare la presenza e di mettere in condizione la parte che abbia da dire qualcosa di essere effettivamente presente, perché questo è nell'interesse della giustizia. Oppure si rifiuta questo principio, e allora tanto vale stabilire che la notificazione può essere effettuata in qualunque forma. Se non ci preoccupiamo di questo aspetto, possiamo infatti anche abolire il principio del contraddittorio, o renderlo sempre più presunto, superando queste quisquilie, queste seccature che derivano da norme garantistiche!

Ho la sensazione che questa norma finirà con l'operare molto poco in danno dei delinquenti incalliti, ma finirà per operare in danno soltanto delle persone più sprovvedute, degli emarginati, di quelli che sono costretti all'emigrazione, di coloro i quali sono meno assistiti, perché non si rendono conto di cosa significhi: vedendo passare uno o due anni e avendo un giorno dichiarato di abitare in una certa località, non sanno che il processo va avanti. Ricordiamo il processo Valpreda! Dobbiamo esaminare questi casi giudiziari: quando si parla in astratto si dicono molte belle cose. Con questa norma l'imputato dice dove abita e si va a cacciare da solo nei guai. Nel processo Valpreda ci sono stati degli indiziati di reato a cui è stata inviata la comunicazione giudiziaria o l'equivalente. Oggi l'indiziato di reato, al quale per legge deve essere inviata la comunicazione, ad un certo punto non viene a sapere di non essere più indiziato. Il processo va avanti e dura quanto dura la comunicazione giudiziaria. L'indiziato ha effettuato la dichiarazione di domicilio, è stato interrogato: passano gli anni e nessuno gli dice se è ancora imputato o se non lo è più; con il tempo dimentica di comunicare che ha cambiato domicilio e questo avviene tanto più quanto più è povero, non difeso e quanto più si sente innocente. Teniamo presente queste circostanze. In tali condizioni, ad un certo punto viene fuori che si procede in sua contumacia. Questo è grave, soprattutto in un periodo in cui i processi... vagano in giro per l'Italia Immaginate la posizione di chi dovrebbe andare al processo a Catanzaro, senza ricevere la comunicazione e senza leggere i giornali.

Il problema non riguarda soltanto gli indiziati, ma anche i testimoni. Non è possibile non tener conto del fatto che un terzo degli Italiani risulta anagraficamente irreperibile. Ebbene, l'onorevole Andreotti ci ha spesso invitato ad usare la fantasia per superare i problemi ed in questo caso è opportuno usarla e servirsi della radio e della televisione per dire alla gente che, se non è reperibile, corre dei rischi.

Circa la questione della nullità le disposizioni in discussione rappresentano un passo indietro rispetto alla situazione presente, in quanto non sono destinate a contenere, ma ad allargare il numero dei motivi di nullità. Ciò anche in rapporto al fatto che potrebbe riuscire difficile sanare in appello la nullità del processo di primo grado, con la conseguenza che tale nullità diverrebbe in molti casi definitiva. Potremmo trovarci, una volta approvato il disegno di legge in discussione, di fronte al caso di un povero disgraziato che, condannato in contumacia, si trovi nell'impossibilità di sanare l'ingiustizia consumata ai suoi danni.

Ho voluto affrontare specificamente questi problemi in quanto ritengo si debba prestare grande attenzione al pericolo, nel modificare disposizioni vigenti, che il legislatore, concentrando la propria attenzione soltanto sugli inconvenienti che tali disposizioni presentano, perda di vista una serie di implicazioni di carattere generale e sia costretto a rivedere le proprie decisioni, essendosi accorto di aver sacrificato alcuni dati di civiltà, la cui violazione è destinata a lasciare tracce negative molto profonde nel tessuto giuridico del Paese.

COCCIA. Il gruppo comunista esprime il proprio consenso rispetto ai princìpi ispiratori del provvedimento in discussione. in quanto esso concretizza quanto indicato nel punto V, lettera *b*), della risoluzione numero 6-00007, approvata dalla Camera il 27 gennaio scorso. Il disegno di legge, tuttavia, presenta aspetti delicati relativi all'esigenza di raccordarne il testo con il nuovo codice di procedura penale. Per questa ragione, allo scopo di rendere più spedito e proficuo il lavoro della Commissione e più sollecito l'*iter* del provvedimento. riteniamo opportuna la istituzione di un Comitato ristretto che, tenendo conto dei princìpi ispiratori della riforma del codice di procedura penale, predisponga in breve tempo un testo da sottoporre alla definitiva approvazione della Commissione. Sarà in questo modo possibile, a nostro giudi-

zio, affrontare con tempestività parte della materia indicata dalla risoluzione cui ho testé fatto riferimento, anche se va rilevato che il Governo ha presentato solo due dei quattordici o quindici provvedimenti in essa sollecitati.

PENNACCHINI. Non ho nulla contro la nomina di un Comitato ristretto, anche se la mia esperienza parlamentare mi porta a ritenere che, di solito, una soluzione di questo genere ritarda l'*iter* dei provvedimenti, anziché accelerarlo: e non è certo questa l'intenzione del collega Coccia, il quale tuttavia cambia atteggiamento da un provvedimento all'altro: infatti per il disegno di legge esaminato all'inizio della seduta non ha chiesto la formazione di un Comitato ristretto!

COCCIA. La semplicità di quel provvedimento non lo richiedeva!

PENNACCHINI. Prendo quindi atto della sensibilità del collega Coccia e della motivazione che sta a base della sua richiesta: l'opportunità, cioè, di rendere più rapida l'approvazione del provvedimento, sia pure in un complesso armonico con le norme del codice di procedura penale. Ciò si inquadra anche nelle finalità ripetute a iosa nella relazione ministeriale, la quale si preoccupa con una certa insistenza di far comprendere come la sua intenzione sia quella di conferire rapidità alla giustizia penale, considerando tale celerità una forma di deterrente nei confronti di coloro che intendessero commettere quei crimini che ci hanno così profondamente emozionato.

Ecco quindi per quale motivo ritengo di poter aderire alla proposta avanzata dallo onorevole Coccia, che io vorrei però integrare: e cioè, proprio in relazione a quei fini che pare siano comuni a quasi tutti i settori del Parlamento, pregherei di stabilire un termine per i lavori del Comitato, in modo che non vi sia la possibilità di dilazionare - come è avvenuto in altri casi - la definizione di una materia che, come le parti politiche riconoscono, appare tra le più urgenti che il Parlamento nella sua esperienza sia chiamato ad affrontare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Penso che la metà del prossimo mese di aprile possa rappresentare un termine congruo per i lavori del Comitato, data la complessità della materia e la conseguente necessità di approfondimento; e inoltre non va dimenticata l'esigenza che il Governo, che si è impegnato in Assemblea ed in Commissione a portare avanti sollecitamente i provvedimenti presentati, sia posto in grado di assolvere a questo impegno. Fissando quindi questo termine, il testo potrà essere discusso nella settimana che va dal 18 al 24 aprile.

Se quindi non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di affidare ad un Comitato ristretto il preventivo esame degli articoli del disegno di legge in discussione. entro la metà del mese di aprile.

(*Così rimane stabilito*).

Propongo che del Comitato ristretto, testé istituito, siano chiamati a far parte, oltre al relatore Gargani, incaricato di presiederlo, gli onorevoli: Sabbatini, Pennacchini, Stefanelli, Ricci, Mirate, Trantino, Reggiani, Maria Magnani Noya, Mellini, Mannuzzu e Del Pennino.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta, nel corso della quale replicheranno il relatore e il Governo.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO